

Codice A18150

D.D. 13 febbraio 2015, n. 351

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell' Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D. Lgs. 152/2006. Proroga quinquennale della durata del progetto di gestione del bacino della traversa di Sampeyre in comune di Sampeyre (CN), di proprieta' della ENEL Produzione S.p.A., ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R.

Premesso che il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

Visto l'obbligo dei gestori, ai sensi dell'art. 6 del decreto 30 giugno 2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi per permettere un adeguamento anche dei fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.

Premesso che l'art.114, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 rende salvi i criteri già predisposti con il D.M. del 30 giugno 2004.

Premesso che l'ENEL ha presentato con nota Ns. prot. N. 5227/DB14.02 del 26/01/2009, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 152/99 e del Decreto Ministeriale 30/06/2004 il progetto di gestione dell'invaso per l'esame della Regione di cui all'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R. e successivamente:

- con nota del 10/06/2009 (Ns. prot. N. 44801/DB14.02 del 15/06/2009) ha trasmesso degli elaborati integrativi richiesti dalla Conferenza dei Servizi;
- con nota del 06/08/2009 (Ns. prot. N. 60284/DB14.02 del 13/08/2009) ha trasmesso degli ulteriori elaborati integrativi (batimetria, relazione organi di scarico, amianto, analisi conoscitiva popolazione ittica) richiesti dalla Conferenza dei Servizi;
- con nota del 21/10/2009 (Ns. prot. N. 79033/DB14.02 del 26/10/2009) ha trasmesso degli elaborati integrativi (caratterizzazione popolazione ittica) richiesti dalla Conferenza dei Servizi;
- con nota del 29/10/2011 (Ns. prot. N. 81562/DB14.02 del 04/11/2009) infine ha trasmesso copia del progetto di gestione adeguato alle prescrizioni.

Considerato che con la determinazione dirigenziale n.1651/DB14.02 del 05/08/2009 il progetto di gestione della diga è stato approvato definendo una durata dello stesso di cinque anni.

Premesso che il comma 7 dell'art. 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni la validità del progetto di gestione approvato.

Considerate:

- l'approvazione dei metodi di valutazione della qualità delle acque e dell'ambiente fluviale di cui al DM 260/2010;
- l'adozione del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, avvenuta il 24 febbraio 2010, con la quale sono stati individuati gli obiettivi di qualità delle acque, in accordo alle disposizioni della norma nazionale, attuativa della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.

Considerato il periodo di sperimentazione e monitoraggio del bacino in esame per il quale sono state effettuate delle operazioni di manutenzione ed asportazione del materiale sedimentato.

Premesso che:

- la Società ENEL Produzione S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 61127/A18150 del 20/11/2014, secondo i preventivi accordi intercorsi, apposita relazione riassuntiva circa i risultati delle operazioni e monitoraggi condotti nei cinque anni di validità del progetto, per una valutazione della Regione circa la possibilità di prolungare il periodo di validità del progetto;
- ENEL ha dichiarato nella suddetta relazione la permanenza delle qualità complessive dell'ambiente fluviale riscontrate nella caratterizzazione preliminare ed assenza di ulteriori modifiche alla situazione ambientale dell'invaso e del corso d'acqua.

Ritenendo positiva la gestione operata e non necessario un sostanziale aggiornamento del progetto di gestione approvato nel 2009.

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 28.07.2008, n.23.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R e s.m.i..

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Visti i pareri e contributi tecnici acquisiti agli atti.

Viste le risultanze della Conferenza interna dei servizi del 02/02/2015.

determina

Si prolunga di cinque anni la durata della validità stabilita con determinazione dirigenziale n. 1651/DB14.02 del 05/08/2009, del progetto di gestione relativo al bacino della traversa di SAMPEYRE in comune di Sampeyre (CN), che la società ENEL Produzione S.p.A. ha presentato, aggiornato secondo le prescrizioni stabilite in sede di approvazione, con nota Ns. prot. N. 81562/DB14.02 del 04/11/2009, indicando le seguenti prescrizioni:

- Ribadendo quelle già riportate nella precedente determinazione relativa al progetto di gestione di bacino dell'impianto di Casteldelfino-Sampeyre-Brossasco pertinenti all'invaso di Sampeyre:
 - venga preso atto dei contenuti della pianificazione vigente in materia di tutela delle acque, attualmente in fase di revisione, in relazione alla designazione dei corpi idrici significativi sia fluviali che lacustri e dei relativi obiettivi;
 - preliminarmente ad ogni movimentazione di sedimenti in corso d'acqua, il materiale presente negli invasi deve essere analizzato ai sensi dell'art. 185(3), applicando ai sedimenti la qualifica di miscela "nota" che consente di non eseguire i test ecotossicologici previsti su fauna ittica, crostacei e alghe;
 - il piano di monitoraggio previsto in occasione delle fluitazioni e degli svassi sia integrato con rilievi delle diatomee e siano di conseguenza calcolati gli indici IPS e TI, nonché l'indice di disturbo fisico DIPI, consultando se necessario il Dipartimento ARPA di Cuneo;
 - siano informati preventivamente gli utilizzatori della risorsa nel tratto potenzialmente interessato dagli effetti delle manovre;
 - sia sempre fornito nei documenti trasmessi all'Amministrazione il fattore di conversione usato per esprimere i limiti di concentrazione dei solidi sospesi in ml/l anziché in gr/l;
 - si ribadisce la necessità di attuare, nel rispetto dell'ecosistema fluviale di tutti i corpi idrici significativi coinvolti e seguendo le prescrizioni del regolamento regionale 1/R/2008, operazioni di fluitazione periodiche per ridurre i depositi di sedimento negli invasi e reintegrare il trasporto

solido fluviale, dimostratosi carente al seguito degli studi propedeutici alla redazione del programma di gestione dei sedimenti dell'asta del torrente Varaita.

- valutare e riportare negli elaborati l'estensione del tratto di torrente interessato dalla propagazione delle torbide, ponendo adeguata attenzione a prevenire gli utilizzatori della risorsa idrica posti a valle della natura e durata delle operazioni e concertando con loro eventuali soluzioni alternative;
- adeguare le indagini alle disposizioni normative vigenti sia in relazione ai monitoraggi biologici che alle analisi previste dalla normativa sulle terre e rocce da scavo;
- Relativamente alle attività di svuotamento o di fluitazione che necessitino di avviso preventivo si richiede che il gestore dell'invaso dia tempestiva comunicazione dell'inizio delle operazioni anche alle eventuali utenze irrigue operanti nelle aree poste a valle dell'invaso. In particolare si richiede di fare riferimento al Consorzio Irriguo di II Grado Saluzzese Varaita, Via Silvio Pellico 16 - 12037- Saluzzo;
- Al termine delle operazioni di esercizio degli scarichi e di fluitazione dovranno essere effettuate alcune cacciate di acqua pulita direttamente attraverso gli organi di manovra superficiali del bacino per mitigare l'effetto del quantitativo di sedimenti trascinati a valle dalle manovre eseguite, producendo una forma di lavaggio dell'alveo di valle per accelerare il ripristino delle condizioni iniziali.

Si ribadisce per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna acquatica, che con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, è stata approvata la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", alla quale occorre attenersi. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica. Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli interventi con la fauna acquatica.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia